

SENTENZA PILOTA UNAA SULL'OBBLIGO D'ISCRIZIONE DELLE PP.AA. NEL REGISTRO EX ART. 16, COMMA 12 DEL D.L. 179/2012. UN SUCCESSO A BENEFICIO DEI PROCESSI TELEMATICI.

L'Unione Nazionale Avvocati Amministrativisti, la Camera Amministrativa Siciliana e singoli avvocati hanno dato la "sveglia" al Comune di Catania inadempiente all'obbligo d'iscrizione nel registro delle PP.AA. di cui all'art. 16, co. 12, del D.L. n. 179/2012 ai fini della validità ed efficacia delle notifiche telematiche nel processo civile, penale, amministrativo e per gli atti stragiudiziali.

Con sentenza n. 1426 dell'11.06.2019, il TAR Catania, 1^a sez., ha accolto il ricorso proposto da UNAA, Camera Amministrativa Siciliana e avvocati amministrativisti del libero foro contro il Comune di Catania ed il Ministero della Giustizia per ottenere l'adempimento all'obbligo d'iscrizione dell'ente nel citato registro, già da effettuarsi entro il 30 novembre 2014.

La pronuncia, le cui statuizioni costituiscono un monito per le tante amministrazioni ancora inadempienti, è stata preceduta da una sentenza non definitiva che ha disposto d'ufficio, ai sensi dell'art. 32, co. 2, c.p.a., il mutamento del rito da silenzio a "class action" di cui all'art. 1 del D. Lgs. n. 198/2009, dettando i conseguenti adempimenti procedurali.

Nelle more del giudizio il Comune si è iscritto nel predetto registro. Ciò non di meno UNAA e gli altri ricorrenti hanno chiesto che la conseguente dichiarazione di cessazione della materia del contendere fosse accompagnata dalla condanna alle spese e, quindi, da una decisione di merito ai fini della soccombenza virtuale.

Prima di questa pronuncia, la questione dell'inadempienza di molti enti all'iscrizione nel registro delle PP.AA. aveva trovato diverse soluzioni dinanzi ai giudici amministrativi del doppio grado, ma sempre sul piano della valida costituzione del rapporto giuridico processuale.

Paradossalmente il detto vizio veniva eccepito dalle amministrazioni intime, inadempienti all'iscrizione nel registro delle PP.AA. di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. 179/2012, nei casi di notificazione dell'atto processuale al loro indirizzo pec tratto dal registro IPA (Indice digitale delle pubbliche amministrazioni), non più valido ai fini delle notifiche.

Tale eccezione opportunistica è stata efficacemente stroncata dalla pronuncia n. 7026 del 12.12.2018 con la quale il Consiglio di Stato ha statuito che in presenza di enti pubblici inadempienti al predetto obbligo deve comunque riconoscersi la validità ed efficacia della notifica effettuata sulla pec del registro IPA o su quella indicata nei siti istituzionali dei medesimi enti.

La pronuncia ha superato l'orientamento precedente e prevalente dello stesso Consiglio del CGA e della maggioranza dei TT.AA.RR. (alcuni pochi hanno predicato la nullità

della notifica) secondo cui in caso di notifica all'indirizzo pec dell'ente estratto dal registro IPA o a quello risultante dal sito dell'ente, dovesse riconoscersi l'errore scusabile rimettendo in termini il notificante.

All'esito di tale percorso, la sentenza del TAR Catania ha il pregio di sancire che l'obbligo degli enti pubblici d'isciversi nel registro di cui all'art. 16, comma 12, del D.L. n. 179/2012 resta immutato e non subisce sconti alla luce della sentenza 7026/2018 del Consiglio di Stato (le cui statuizioni, peraltro, possono dirsi stabilizzate poiché già confermate da sufficienti pronunce).

La finalità dell'arresto del Consiglio di Stato, infatti, non è quella di assolvere le amministrazioni dal citato obbligo, di cui il TAR con la pronuncia in commento conferma la vigenza, bensì quella di sanzionare il comportamento opportunistico delle amministrazioni inadempienti, stabilendo una sorta di equipollenza di validità tra l'indirizzo pec iscritto nel registro IPA e l'indirizzo prescritto ad hoc per le notifiche risultante dal registro delle PP.AA tenuto dal Ministero della Giustizia.

Tale pronuncia s'ispira, evidentemente, a quell'orientamento del Consiglio di Stato per cui in materia processuale nessun inadempimento ad un obbligo di legge può restare senza conseguenze, utilizzato per giustificare la sanzione della mancata fissazione dell'udienza pubblica o camerale di trattazione del ricorso, in caso di mancata produzione, a cura di parte, di almeno una copia cartacea dell'atto difensivo (cd. copia d'obbligo).

Con altra importante statuizione il TAR Catania ha riconosciuto alle associazioni professionali specialistiche la legittimazione ad impugnare atti, comportamenti e inerzie della p.a. in materia processuale, mediante uno strumento, la class action, azionabile con riferimento a qualunque alterazione del corretto svolgimento della funzione pubblica anche quando si rifletta sulla funzione giurisdizionale, nel caso di specie depotenziando le finalità di semplificazione, di accelerazione e di non aggravamento degli adempimenti processuali che sono alla base della integrale informatizzazione del processo amministrativo.

La sentenza, che ben può dirsi pilota in quanto è la prima che si pronuncia specificamente in merito all'obbligo delle P.A. di iscrizione nel citato registro, dovrebbe convincere le amministrazioni ancora inadempienti a regolarizzare la loro posizione in modo da evitare sentenze di accertamento e di condanna che, ai sensi dell'art. 4, co. 3, del D. Lgs. 198/2009 vanno comunicate alla procura regionale della Corte dei Conti per i profili di responsabilità erariale nonché agli organi preposti all'avvio del giudizio disciplinare e a quelli deputati alla valutazione dei dirigenti coinvolti, per l'azione dei provvedimenti di rispettiva competenza.

UNAA è fiera di aver ottenuto questo risultato a beneficio della classe forense e per la più compiuta attuazione dei processi telematici.